

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1990

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore

(90/630/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/366/CEE della Commissione <sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 5,

considerando che sulla base dell'esperienza acquisita e dello stato della tecnica è opportuno rendere più precisa la procedura di prova di cui all'allegato III della direttiva 77/649/CEE, in particolare per adeguarla agli ultimi sviluppi registrati presso la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato III della direttiva 77/649/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. A decorrere da 1° maggio 1991 gli Stati membri non possono:

- negare per un determinato tipo di veicolo l'omologazione CEE o il rilascio della copia del certificato di cui all'ultimo comma del punto 1 dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, o l'omologazione di portata nazionale, né

— vietare la messa in circolazione di determinati veicoli, per motivi concernenti il campo di visibilità del conducente se, per tale tipo di veicolo o per tali veicoli, questo è conforme alle disposizioni della direttiva 77/649/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1991 gli Stati membri:

- non possono più rilasciare la copia del certificato di cui all'ultimo comma del punto 1 dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE per tipi di veicolo in cui il campo di visibilità del conducente non sia conforme alla direttiva 77/649/CEE, quale modificata dalla presente direttiva,
- possono negare l'omologazione nazionale dei tipi di veicoli in cui il campo di visibilità del conducente non sia conforme alla direttiva 77/649/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° maggio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1990.

Per la Commissione  
Martin BANGEMANN  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 267 del 19. 10. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.